

COMMISSIONE X
TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XCIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPATARO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
AMODIO ed altri: Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale. (4001).	1173
PRESIDENTE	1173, 1174
BOIDI, <i>Relatore</i>	1173
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	1174
ADAMOLI	1174
ARMATO ed altri: Sistemazione negli organici dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario. (3679).	1174
PRESIDENTE	1174, 1175
FRUNZIO, <i>Relatore</i>	1174
CANESTRARI	1175
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1175

La seduta comincia alle 10,15.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amodio ed altri: Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale (4001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amodio, Sinesio, Sammartino, Frunzio: « Integrazione della legge 9

gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.

Il relatore, onorevole Boidi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BOIDI, *Relatore*. La proposta di legge, di iniziativa dei colleghi Amodio, Sinesio, Sammartino, Frunzio concerne una modifica della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.

L'articolo 3 di tale legge, dispone, infatti, che il finanziamento concernente costruzioni, trasformazioni, modificazioni e grandi riparazioni di navi mercantili, può essere elevato fino al 60 per cento del prezzo dei relativi lavori, nel caso di navi prevalentemente adatte al trasporto passeggeri, di stazza lorda non inferiore a 20 mila tonnellate, e di navi da pesca oceaniche.

Rimangono quindi escluse da detto beneficio le navi di stazza inferiore alle 20 mila tonnellate, nonché le navi mercantili da trasporto, eccezion fatta per le navi da pesca oceaniche.

Tale duplice esclusione, è apparsa, nella pratica, molto grave, in quanto viene a danneggiare soprattutto piccoli costruttori, che tendono a realizzare navi di stazza inferiore a quella considerata. Per l'esclusione di cui trattasi, si era partiti dal presupposto, erroneo, che detto ultimo tipo di navi comportasse un costo inferiore. L'esperienza ha invece dimostrato che il costo unitario concernente dette navi è superiore a quello riguardante la costruzione di navi da carico.

La esclusione dal beneficio delle navi da carico si è appalesata ugualmente ingiusta, stante il fatto che, anche in questo caso, il costo unitario viene ad essere elevato.

Di qui la proposta di integrazione di cui al provvedimento che stiamo esaminando.

Nella lettura dell'articolo unico, si chiarisce quel che ho succintamente esposto.

Per le ragioni finora dette, opino che la Commissione possa esprimere parere favorevole al provvedimento e, pertanto, approvarlo.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in merito al provvedimento, parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

DOMINEDÓ, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il Governo si limita a dire che considera l'estensione dei benefici della legge sul credito navale, opportuna, sia nei confronti dei navigli per il trasporto dei passeggeri, per navi di stazza inferiore a 20 mila tonnellate, sia nei confronti del naviglio specializzato.

Per entrambi i casi, esprime pertanto parere favorevole.

ADAMOLI. Desidero fare una dichiarazione di voto.

Poiché il provvedimento che stiamo esaminando rientra nel quadro della legge fondamentale sul credito navale già approvata, noi, anche in questa circostanza, manterremo la posizione assunta per la legge precedente e ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

«I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, possono essere concessi fino al 60 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile, anche per le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza lorda inferiore alle 20.000 tonnellate, e per le navi fornite di impianti o attrezzature per traffici speciali, quando il costo di costruzione rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, esso verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Armato ed altri: Sistemazione negli organici dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario (3679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Armato, Canestrari,

Bianchi Gerardo, Sammartino, Vincelli, Leone Raffaele « Sistemazione negli organici dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario » (3679).

Il relatore, onorevole Frunzio, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRUNZIO, Relatore. Tale proposta di legge viene a sanare una situazione di ingiustizia, concernente alcuni dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, i quali si vedono esclusi dal beneficio di cui all'articolo 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, solo perché sono stati ammessi ad iniziare la loro prestazione, dopo l'11 gennaio 1962, pur essendo l'ordine di assunzione disposto in data anteriore all'11 gennaio.

La proposta originaria si articolava in un unico articolo.

Successivamente, da parte del vostro relatore e degli onorevoli Armato, Fabbri, Canestrari, Frunzio, Sinesio, Amodio, Bianchi Gerardo, Francavilla è stato proposto un articolo aggiuntivo che è così formulato:

« Salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati, per una volta soltanto, agli agenti straordinari, anche se assunti dopo la data di pubblicazione della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, dell'espletamento dei medesimi e della nomina dei vincitori, valgono le norme dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Peraltro, i vincitori sono nominati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai concorsi di cui al primo comma vanno ammessi, altresì, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, coloro per i quali era stata disposta l'assunzione in qualità di agente straordinario o comunque denominati in data anteriore all'11 gennaio 1962, ma che alla stessa data non si trovavano in servizio effettivo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni perché in servizio militare ».

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Naturalmente sollecito l'approvazione dell'articolo unico della proposta di legge, e dell'emendamento aggiuntivo di cui ho ora dato lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CANESTRARI. Proporrei una modifica, nel senso di sostituire ai 30 giorni i 60 giorni per ambedue gli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico che diverrà articolo 1 se verrà approvato l'emendamento aggiuntivo al quale si è riferito il relatore:

«Gli agenti straordinari assunti presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, con provvedimento in data anteriore all'11 gennaio 1962 ma che hanno preso servizio dopo la suddetta data dell'11 gennaio 1962, e comunque non oltre il 26 gennaio 1962, sono ammessi ai concorsi banditi in applicazione dell'articolo 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, mediante domanda da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Canestrari tendente a sostituire le parole « non oltre 30 giorni » con le altre « non oltre 60 giorni ».

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo che eventualmente diverrebbe articolo 2 di cui il relatore ha dato testè lettura.

(E' approvato).

La proposta di legge verrà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

AMODIO ed altri: « Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale » (4001):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Astenuti	6
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

ARMATO ed altri: « Sistemazione negli organici dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario » (3679):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione, per la proposta di legge n. 4001:

Amadei Giuseppe, Amodio, Armani, Armato, Babbi, Bardanzellu, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Canestrari, Colasanto, Concas, Fabbri, Frunzio, Geffer Wondrich, Giglia, Landi, Mancini, Petrucci, Sammartino, Schiano, Sinesio, Spataro e Viale.

Si sono astenuti, per la proposta di legge n. 4001:

Adamoli, Calvaresi, Francavilla, Polano, Ravagnan e Vidali.

Hanno preso parte alla votazione, per la proposta di legge n. 3679:

Adamoli, Amadei Giuseppe, Amodio, Armani, Armato, Babbi, Bardanzellu, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Concas, Fabbri, Francavilla, Frunzio, Geffer Wondrich, Giglia, Landi, Mancini, Petrucci, Polano, Ravagnan, Sammartino, Schiano, Sinesio, Spataro, Viale e Vidali.

In congedo:

Basile.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO